

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 5/2019 sull'interazione tra la direttiva e-privacy e il regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare per quanto concerne competenze, compiti e poteri delle autorità per la protezione dei dati

Adottato il 12 marzo 2019

INDICE

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	Contesto giuridico	5
2.1	Disposizioni pertinenti del regolamento generale sulla protezione dei dati.....	5
2.2	Disposizioni pertinenti della direttiva quadro	6
2.3	Disposizioni pertinenti della direttiva e-privacy	6
3	Portata del presente parere.....	8
3.1	Materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati	9
3.2	Materie che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e-privacy	9
3.2.1	Ambito di applicazione materiale generale della direttiva e-privacy	9
3.2.2	Ambito di applicazione materiale ampliato dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 13 della direttiva e-privacy.....	11
3.3	Materie che rientrano nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy e del regolamento generale sulla protezione dei dati.....	11
4	Interazione tra la direttiva e-privacy e il regolamento generale sulla protezione dei dati	13
4.1	"Precisare".....	13
4.2	"Integrare".....	15
4.3	Significato dell'articolo 95 del regolamento generale sulla protezione dei dati	15
4.4	Coesistenza.....	16
5	Competenza, compiti e poteri delle autorità per la protezione dei dati	17
5.1	Applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati	17
5.2	Applicazione della direttiva e-privacy	18
5.3	Applicazione nei casi di intersezione tra il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva e-privacy.....	20
5.3.1	Primo quesito: determinati trattamenti esulano dalle competenze delle autorità per la protezione dei dati?	20
5.3.2	Secondo quesito: le disposizioni nazionali in materia di e-privacy esulano dalle competenze delle autorità per la protezione dei dati?	22
6	Applicabilità dei meccanismi di cooperazione e coerenza	24
7	Conclusioni	25

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63 e l'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visto l'articolo 10 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018, modificato il 23 novembre 2018,

considerando quanto segue:

1) Il ruolo principale del Comitato europeo per la protezione dei dati ("Comitato") è quello di garantire un'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 ("regolamento generale sulla protezione dei dati" o "regolamento") in tutto il territorio dello Spazio economico europeo. A norma dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati, qualsiasi autorità di controllo, il presidente del Comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal Comitato al fine di ottenere un parere. Scopo di tale parere è l'esame di una questione di applicazione generale o che produce effetti in più di uno Stato membro.

2) Il 3 dicembre 2018 l'autorità belga per la protezione dei dati ha chiesto al Comitato europeo per la protezione dei dati di esaminare l'interazione tra il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva e-privacy, in particolare per quanto concerne competenze, compiti e poteri delle autorità per la protezione dei dati, e di emettere un parere in proposito.

3) Il parere del Comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno, entro otto settimane dal primo giorno lavorativo dopo che il presidente e l'autorità di controllo competente hanno stabilito che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità della questione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. Il 3 dicembre 2018 l'autorità belga per la protezione dei dati ha chiesto al Comitato europeo per la protezione dei dati di esaminare l'interazione tra la direttiva e-privacy¹ e il regolamento generale sulla protezione dei dati e di emettere un parere in proposito, sottoponendo i seguenti quesiti:
 - a. con riguardo a **competenza, compiti e poteri** delle autorità per la protezione dei dati², se
 - i. le autorità per la protezione dei dati possano o meno esercitare la propria competenza e i propri compiti e poteri in relazione a un trattamento che ricada, almeno per determinate operazioni, nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy; e in caso affermativo, se
 - ii. le autorità per la protezione dei dati possano o debbano tenere conto delle disposizioni della direttiva e-privacy e/o delle relative disposizioni di attuazione nazionali nell'esercizio delle competenze, dei compiti e dei poteri loro conferiti a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati (ad es. nel valutare la liceità del trattamento) e in tal caso in che misura;
 - b. se i **meccanismi di cooperazione e coerenza** possano o debbano essere applicati in relazione a un trattamento che ricada, almeno in relazione a determinate operazioni, nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy; e
 - c. in che misura il trattamento **possa essere disciplinato da disposizioni sia** della direttiva e-privacy **sia** del regolamento generale sulla protezione dei dati, e se questo fatto incida o meno sulle risposte ai quesiti 1 e 2.
2. Il Comitato ritiene che i quesiti riguardino una questione di applicazione generale del regolamento, poiché è evidente la necessità di un'interpretazione coerente da parte delle autorità per la protezione dei dati in merito ai limiti delle loro competenze e dei loro compiti e poteri. Il chiarimento è particolarmente necessario per garantire, tra l'altro, prassi coerenti in materia di assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 del regolamento generale sulla protezione dei dati e in materia di operazioni congiunte a norma dell'articolo 62 dello stesso regolamento.
3. Il presente parere non è in alcun modo collegato alla ripartizione di competenze, compiti e poteri delle autorità per la protezione dei dati di cui alla proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (regolamento e-privacy).

¹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) modificata dalla direttiva 2006/24/CE e dalla direttiva 2009/136/CE.

² Di cui agli articoli da 55 a 58 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il termine "autorità per la protezione dei dati" (rispetto ad "autorità di controllo") è utilizzato nel presente parere per distinguere chiaramente le "autorità di controllo" previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati da altri tipi di autorità di controllo, come le autorità nazionali di regolamentazione citate nella direttiva 2002/58/CE.

2 CONTESTO GIURIDICO

2.1 Disposizioni pertinenti del regolamento generale sulla protezione dei dati

4. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, tale regolamento si applica *"al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi"*.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, il regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

- "a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;*
- b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;*
- c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;*
- d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse."*

5. L'articolo 5, intitolato "Principi applicabili al trattamento di dati personali", contiene i principi che si applicano a qualsiasi trattamento di dati personali, ivi compreso il requisito che qualsiasi trattamento debba essere lecito e corretto³. L'articolo 6 descrive le circostanze in cui il trattamento di dati personali è lecito, una delle quali fa riferimento al consenso dell'interessato. L'articolo 7 specifica ulteriormente le condizioni per la validità del consenso ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati⁴.
6. L'articolo 51, paragrafo 1, stabilisce il mandato legale delle autorità per la protezione dei dati, che consiste nel controllare l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Gli articoli 55, 57 e 58 specificano competenze, compiti e poteri di ciascuna autorità per la protezione dei dati. Il capo VII, dal titolo "Cooperazione e coerenza", specifica le varie modalità di cooperazione tra le autorità per la protezione dei dati al fine di contribuire all'applicazione coerente del regolamento.
7. L'articolo 94, intitolato "Abrogazione della direttiva 95/46/CEE", stabilisce:
- "1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018.*
 - 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento."*
8. L'articolo 95, intitolato "Rapporto con la direttiva 2002/58/CE", stabilisce:

³ Cfr. anche il considerando 39 del regolamento ("*Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. [...]*").

⁴ Cfr. le Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Gruppo di lavoro Articolo 29, WP259 rev. 01, approvate dal Comitato il 25 maggio 2018.

"Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE."

9. Il considerando 173 del regolamento generale sulla protezione dei dati recita:

"È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest'ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il presente regolamento."

2.2 Disposizioni pertinenti della direttiva quadro

10. L'articolo 2, lettera g), della direttiva quadro⁵ definisce l'"autorità nazionale di regolamentazione" come:

"l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari".

11. Ai sensi dell'articolo 2, lettera l), della direttiva quadro, si intende per "direttive particolari":

"la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)".

12. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva quadro prevede:

"Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente."

2.3 Disposizioni pertinenti della direttiva e-privacy

13. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva e-privacy stabilisce:

"Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano [il regolamento (UE) 2016/679]. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche."⁶

⁵ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).

⁶ Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati, tutti i riferimenti alla direttiva 95/46/CE nella direttiva e-privacy sono stati sostituiti con "[regolamento (UE) 2016/679]" e i riferimenti al "gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali,

14. A norma dell'articolo 2, lettera f), della direttiva e-privacy,
"consenso" dell'utente o dell'abbonato: corrisponde al consenso [dell'interessato] di cui al [regolamento (UE) 2016/679]".
15. L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva e-privacy stabilisce:
"Le disposizioni del [capo VIII su mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni] del [regolamento (UE) 2016/679] si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa."
16. L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva e-privacy stabilisce:
"Il [comitato europeo per la protezione dei dati] svolge i compiti di cui all'[articolo 70 del regolamento (UE) 2016/679] anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche."
17. L'articolo 15 bis, intitolato "Attuazione e controllo dell'attuazione" stabilisce:
"1. Gli Stati membri determinano le sanzioni, incluse, se del caso, sanzioni penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. [...]
2. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali eventualmente esperibili, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, abbiano la competenza di ordinare la cessazione delle violazioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, dispongano delle risorse e delle competenze necessarie, compreso il potere di ottenere ogni informazione pertinente di cui possano avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.
4. Le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono adottare misure volte ad assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri.
Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'adozione di tali misure, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, delle misure previste e dell'impostazione proposta. Dopo aver esaminato le informazioni in oggetto e previa consultazione dell'ENISA e del [comitato europeo per la protezione dei dati], la Commissione può esprimere osservazioni e formulare raccomandazioni al riguardo, in particolare allo scopo di garantire che le misure in parola non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Nel decidere sulle misure, le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione."
18. Il considerando 10 della direttiva e-privacy afferma:

istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE" sono stati sostituiti con "[comitato europeo per la protezione dei dati]"

"Nel settore delle comunicazioni elettroniche trova applicazione [il regolamento (UE) 2016/679], in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del [titolare del trattamento] e i diritti delle persone fisiche. [Il regolamento (UE) 2016/679] si applica ai servizi di comunicazione non accessibili al pubblico".

3 AMBITO DEL PRESENTE PARERE

19. Il regolamento generale sulla protezione dei dati ha l'obiettivo di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e di garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione⁷. Per conseguire tale obiettivo, il regolamento stabilisce norme comuni sul trattamento dei dati, allo scopo di garantire una protezione coerente ed efficace dei dati personali in tutto il territorio dell'Unione e prevenire divergenze che ostacolino la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno. Le norme servono a garantire un equilibrio tra (potenziali) vantaggi e (potenziali) svantaggi del trattamento di dati.
20. La direttiva e-privacy ha l'obiettivo di armonizzare le *"disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità"*⁸. Pertanto, la direttiva e-privacy mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ("Carta"). A tale proposito, le disposizioni della direttiva e-privacy *"precisano e integrano"* le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche⁹.
21. Le questioni sottoposte al Comitato sono limitate a trattamenti che ricadono nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy. Al fine di precisare ulteriormente l'ambito del presente parere, le sezioni che seguono chiariscono:
 - i casi in cui non esiste un'interazione tra il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva e-privacy perché la materia non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento;
 - i casi in cui non esiste un'interazione tra il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva e-privacy perché la materia non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva e-privacy; e
 - i casi in cui esiste un'interazione tra il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva e-privacy perché il trattamento ricade nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy.

⁷ Articolo 1 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

⁸ Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva e-privacy.

⁹ Articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva e-privacy, da leggere alla luce dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati.

3.1 Materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati

22. In linea di principio, l'ambito di applicazione materiale del regolamento generale sulla protezione dei dati contempla qualsiasi trattamento di dati personali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata¹⁰. Il regolamento non è applicabile quando:
- non è in corso un trattamento di dati personali (ad es. il numero di telefono del servizio clienti automatizzato di una persona giuridica o l'indirizzo IP di una fotocopiatrice digitale di una rete aziendale non costituiscono dati personali);
 - le attività non rientrano nell'ambito di applicazione materiale del regolamento generale sulla protezione dei dati, tenuto conto dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dello stesso; o
 - le attività non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento generale sulla protezione dei dati¹¹.

3.2 Materie che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e-privacy

23. Una particolarità della direttiva e-privacy è il fatto che due delle sue disposizioni presentano un ambito di applicazione più ampio rispetto alle altre, il cui ambito è limitato alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche. Di conseguenza, come illustrato nelle sezioni che seguono, per stabilire se un'attività rientri o meno nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy occorre rispondere a due quesiti.

3.2.1 Ambito di applicazione materiale generale della direttiva e-privacy

24. A norma dell'articolo 3 della direttiva e-privacy, la stessa si applica *"al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati"*.
25. La direttiva e-privacy riguarda quindi in primo luogo i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e le reti di comunicazione elettronica¹². Il codice delle comunicazioni elettroniche¹³ prevede che siano coperti i servizi equivalenti sotto il profilo funzionale ai servizi di comunicazione elettronica.
26. Agli effetti dell'ambito di applicazione materiale generale della direttiva e-privacy, tale direttiva si applica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

¹⁰ Cfr. anche considerando 46 della direttiva e-privacy.

¹¹ Articolo 3 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Cfr. Linee guida 3/18 del Comitato europeo per la protezione dei dati sull'ambito di applicazione territoriale del regolamento generale sulla protezione dei dati (articolo 3), 16 novembre 2018.

¹² Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Ex-post REFIT evaluation of the ePrivacy Directive 2002/58/EC*, SWD(2017) 5 pag. 20; relazione alla Commissione *ePrivacy Directive: assessment of transposition, effectiveness and compatibility with proposed Data Protection Regulation*, SMART 2013/0071, pagg. 24 e segg.

¹³ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

- esiste un servizio di comunicazione elettronica¹⁴;
- il servizio è offerto tramite una rete di comunicazione elettronica¹⁵;
- il servizio e la rete sono accessibili al pubblico¹⁶;
- il servizio e la rete sono offerti nell'UE.

27. Le attività che non soddisfano tutti i criteri di cui sopra in generale sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva e-privacy.

Esempi

Una rete aziendale accessibile esclusivamente ai dipendenti per scopi professionali non costituisce un servizio di comunicazione elettronica "accessibile al pubblico". Di conseguenza, la trasmissione di dati relativi all'ubicazione attraverso una simile rete non rientra nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy¹⁷.

Un servizio di sincronizzazione degli orologi invia un segnale tramite una rete di comunicazione elettronica a tutti gli orologi che aderiscono al suo protocollo di sincronizzazione (numero indeterminato di riceventi). Si tratta di un servizio di radiodiffusione, diverso da un servizio di comunicazione nel contesto attuale, e anch'esso non rientra nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy.

¹⁴ L'articolo 2, lettera d), della direttiva e-privacy specifica che "comunicazione" significa "ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico" ed esclude i servizi di radiodiffusione che in teoria possono raggiungere un pubblico illimitato. Il termine "servizio di comunicazione elettronica" attualmente è definito dall'articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, benché con effetto dal 21 dicembre 2020 sarà definito dall'articolo 2, paragrafo 4, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

¹⁵ Il termine "reti di comunicazione elettronica" attualmente è definito dall'articolo 2, lettera a), della direttiva quadro, benché con effetto dal 21 dicembre 2020 sarà definito dall'articolo 2, paragrafo 1, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

¹⁶ Un servizio al pubblico è un servizio messo a disposizione di tutto il pubblico sulla stessa base, e non riguarda solo servizi di proprietà pubblica. Cfr.: GEPD, parere 5/2016, *Opinion 5/2016, Preliminary EDPS Opinion on the review of the ePrivacy Directive*, pag. 12 e Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Situazione attuale e attuazione della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni", COM(95) 113 def., 4.4.1995, pag. 14.

¹⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Ex-post REFIT evaluation of the ePrivacy Directive 2002/58/EC*, relazione SWD(2017) 5, pag. 21, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0005&from=IT>; relazione alla Commissione *ePrivacy Directive: assessment of transposition, effectiveness and compatibility with proposed Data Protection Regulation*, SMART 2013/0071, pag. 14, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive-assessment-transposition-effectiveness-and-compatibility-proposed-data>.

3.2.2 Ambito esteso di applicazione materiale dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 13 della direttiva e-privacy

28. L'obiettivo generale della direttiva e-privacy è garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali del pubblico nell'utilizzo di reti di comunicazione elettronica¹⁸. Alla luce di tale obiettivo, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 13 della direttiva e-privacy si applicano ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e ai gestori di siti web (ad es. per i marcatori, o *cookies*) o altre imprese (ad es. per il marketing diretto)¹⁹.

Esempi

I servizi dei motori di ricerca che prevedono la memorizzazione di o l'accesso a marcatori (*cookies*) sul dispositivo di un utente rientrano nell'ambito esteso di applicazione materiale dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy²⁰.

Anche i messaggi di posta elettronica indesiderati inviati dal gestore di un sito web a scopi di marketing diretto rientrano nell'ambito esteso di applicazione materiale dell'articolo 13 della direttiva e-privacy²¹.

3.3 Materie che rientrano nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy e del regolamento generale sulla protezione dei dati

29. Esistono molti esempi di trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione materiale sia della direttiva e-privacy sia del regolamento generale sulla protezione dei dati. Un esempio evidente è l'utilizzo di marcatori (*cookies*). Nel suo parere sulla pubblicità comportamentale online, il Gruppo di lavoro Articolo 29 afferma:

*"Quando le informazioni raccolte collocando un cookie o un dispositivo simile e recuperando così le informazioni possono essere considerate dati personali, **oltre all'articolo 5, paragrafo 3, si applica anche la direttiva 95/46/CE.**"²²*

¹⁸ L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva e-privacy recita: "La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità".

¹⁹ Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, parere 2/2010 sulla pubblicità comportamentale online, 22 giugno 2010, WP 171, sezione 3.2.1, pag. 9. Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca (WP 148), sezione 4.1.3, pag. 12. Relazione presentata alla Commissione "ePrivacy Directive: assessment of transposition, effectiveness and compatibility with proposed Data Protection Regulation", SMART 2013/0071, pag. 9.

²⁰ Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca (WP 148), sezione 4.1.3, pag. 12.

²¹ Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca (WP 148), sezione 4.1.3, pag. 12.

²² Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, parere 2/2010 sulla pubblicità comportamentale online, 22 giugno 2010, WP 171, pag. 9. Cfr. anche parere 1/2008 su aspetti di protezione dei dati connessi ai motori di ricerca (WP 148), sezione 4.1.3, pag. 12.

30. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte") conferma che è possibile che il trattamento rientri al contempo nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy e del regolamento generale sulla protezione dei dati. Nella causa *Wirtschaftsakademie*²³, la Corte ha applicato la direttiva 95/46/CE, malgrado il fatto che il trattamento sottostante comportasse operazioni rientranti nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy. Nella causa pendente *Fashion ID*, l'avvocato generale ha espresso il parere che entrambe le normative possano essere applicabili in una causa riguardante *plugin social* e marcatori²⁴.
31. Benché il regolamento generale sulla protezione dei dati abbia sostituito la direttiva 95/46/CE il 25 maggio 2018, le analisi effettuate dalla Corte e dal Gruppo di lavoro Articolo 29, secondo cui entrambi gli atti legislativi si possono applicare contemporaneamente, sono pertinenti. L'approfondimento della definizione di "identificativi online" di cui al considerando 30 del regolamento generale sulla protezione dei dati supporta l'interpretazione che il trattamento di dati personali possa rientrare nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sia della direttiva e-privacy:
- "Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle."*
32. In particolare, è opportuno rilevare che il considerando 30 cita "indirizzi IP" e "marcatori temporanei (cookies)" e afferma che indirizzi IP e marcatori temporanei possono essere combinati con "identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server" per creare profili di persone fisiche.
33. In altri termini, lo stesso regolamento generale sulla protezione dei dati, nel chiarire il proprio ambito di applicazione materiale (il concetto di dati personali), si riferisce esplicitamente ai trattamenti che rientrano, almeno in parte, anche nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy.
34. Un altro esempio di attività che ricade nell'ambito di applicazione materiale sia della direttiva e-privacy sia del regolamento generale sulla protezione dei dati è la relazione intercorrente tra il fornitore di servizi di comunicazione elettronica e la persona fisica che si avvale di tali servizi. Una siffatta relazione comporta il trattamento di dati personali del cliente, ma è anche disciplinata da norme specifiche, ad esempio concernenti gli elenchi degli abbonati, la fatturazione dettagliata, l'identificazione della linea chiamante. Anche i dati relativi al traffico e all'ubicazione generati da servizi di comunicazione elettronica possono comportare il trattamento di dati personali, nella misura in cui si riferiscono a persone fisiche.

²³ Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388. Cfr. in particolare i punti 33-34.

²⁴ Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek del 19 dicembre 2018, *Fashion ID*, C-40/17, ECLI:EU:C:2018:1039. Cfr. in particolare i punti 111-115.

35. Infine, l'articolo 95 e il considerando 173 del regolamento generale sulla protezione dei dati confermano il rapporto *lex generalis-lex specialis* tra il regolamento stesso e la direttiva e-privacy, laddove l'articolo 95 prevede che il regolamento "*non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva [e-privacy]*".

36. Il presente parere intende fare chiarezza su competenza, compiti e poteri delle autorità per la protezione dei dati, con riguardo ai casi che ricadono nell'ambito di applicazione materiale sia della direttiva e-privacy sia del regolamento generale sulla protezione dei dati, come illustrato brevemente nei paragrafi precedenti. Le sezioni che seguono descrivono alcuni casi di interazione tra le disposizioni della direttiva e-privacy e del regolamento generale sulla protezione dei dati e le reciproche correlazioni tra le due normative.

4 INTERAZIONE TRA LA DIRETTIVA E-PRIVACY E IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

37. L'esistenza di una sovrapposizione nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy e del regolamento generale sulla protezione dei dati non comporta necessariamente un conflitto tra le due normative. Questo risulta evidente da una lettura comparata delle varie disposizioni; inoltre l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva e-privacy afferma espressamente che "*le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE [...]*"²⁵. Ai fini di un'adeguata comprensione dell'interazione tra la direttiva e-privacy e il regolamento generale sulla protezione dei dati, occorre innanzitutto chiarire il significato dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva e-privacy e successivamente, chiarire il significato e le implicazioni dell'articolo 95 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

4.1 "Precisare"

38. Una serie di disposizioni della direttiva e-privacy "*precisano*" le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. Conformemente al principio *lex specialis derogat legi generali*, le disposizioni speciali prevalgono sulle norme generali nelle situazioni che mirano specificamente a disciplinare²⁶. Nelle situazioni in cui la direttiva e-privacy "*precisa*" (ossia rende più specifiche) le norme del regolamento, le disposizioni (specifiche) della stessa direttiva, in quanto "*lex specialis*", prevalgono sulle disposizioni

²⁵ A norma dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE abrogata si intendono fatti allo stesso regolamento.

²⁶ Sentenza del Tribunale del 22 aprile 2016 nelle cause riunite T-60/06 RENV II e T-62/06 RENV II, ECLI:EU:T:2016:233, punto 81.

(più generali) del regolamento²⁷. Il trattamento di dati personali non specificamente disciplinato dalla direttiva e-privacy (o per il quale la direttiva e-privacy non contiene una "norma speciale"), resta comunque soggetto alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati.

39. A titolo di esempio, l'articolo 6 della direttiva e-privacy "precisa" le disposizioni del regolamento per quanto concerne il trattamento dei cosiddetti "dati sul traffico". Di norma, il trattamento di dati personali può essere giustificato sulla base delle condizioni di liceità menzionate nell'articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non può applicare al trattamento di dati sul traffico la gamma completa di condizioni di liceità di cui all'articolo 6 del regolamento, poiché l'articolo 6 della direttiva e-privacy limita esplicitamente le condizioni nelle quali è possibile il trattamento dei dati relativi al traffico, ivi compresi i dati personali. In questo caso, le disposizioni più specifiche della direttiva e-privacy prevalgono sulle disposizioni più generali del regolamento. L'articolo 6 della direttiva e-privacy tuttavia non limita l'applicazione di altre disposizioni del regolamento, come quelle relative ai diritti dell'interessato, né inficia l'obbligo di assicurare che il trattamento dei dati personali sia lecito e corretto (articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento generale sulla protezione dei dati).
40. Una situazione analoga si verifica con riguardo all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy, nella misura in cui le informazioni archiviate nel dispositivo dell'utente finale costituiscono dati personali. L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy prevede che, di norma, l'archiviazione di informazioni o l'accesso ad informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o utente richiedano il suo consenso preliminare²⁸. Nella misura in cui le informazioni archiviate nel dispositivo dell'utente finale costituiscono dati personali, l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy prevale sull'articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati con riguardo alle attività di archiviazione di o accesso a tali informazioni. Lo stesso dicasi quanto all'interazione tra l'articolo 6 del regolamento e gli articoli 9 e 13 della direttiva e-privacy. Laddove questi articoli richiedano il consenso per le azioni in essi specificamente descritte, il titolare del trattamento non può fare affidamento sull'intera gamma di condizioni di liceità di cui all'articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
41. Un corollario al principio della "*lex specialis*" è la possibilità di derogare alla norma generale solo nella misura in cui la legge che disciplina una materia specifica contenga una norma speciale. La fattispecie deve essere analizzata attentamente per capire la portata della deroga, in particolare ove i dati siano soggetti a molte forme diverse di trattamento, in parallelo o in sequenza.

²⁷ Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, parere 2/2010 sulla pubblicità comportamentale online, 22 giugno 2010, WP 171, pag. 10.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'archiviazione o l'accesso a informazioni nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o utente sono possibili nella misura in cui si tratta di un'archiviazione tecnica o di un accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Esempio

Un *data broker* effettua profilazioni sulla base di informazioni concernenti le abitudini di navigazione in Internet delle persone, raccolte mediante l'uso di marcatori (*cookies*), ma che possono anche comprendere dati personali ottenuti attraverso altre fonti (ad es. "partner commerciali"). In questo caso, un sottoinsieme del trattamento in questione, ossia il collocamento o la lettura di marcatori, deve essere conforme alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy. Il trattamento successivo di dati personali, compresi quelli ottenuti tramite marcatori, per essere lecito deve avere un fondamento giuridico anche a norma dell'articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati²⁹.

4.2 "Integrare"

42. La direttiva e-privacy contiene anche disposizioni che "*integrano*" le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. A titolo di esempio, numerose disposizioni della direttiva e-privacy sono intese a proteggere "abbonati" e "utenti" di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Gli abbonati a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La direttiva e-privacy, integrando il regolamento generale sulla protezione dei dati, è volta a tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche³⁰.

4.3 Significato dell'articolo 95 del regolamento generale sulla protezione dei dati

43. L'articolo 95 del regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce che il regolamento "*non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.*" (sottolineatura aggiunta).
44. L'intento dell'articolo 95 è pertanto quello di evitare l'imposizione di inutili oneri amministrativi su titolari del trattamento che sarebbero comunque soggetti a oneri amministrativi simili ma non esattamente identici. Un esempio che illustra l'applicazione di questo articolo si riferisce all'obbligo di notifica di violazione dei dati personali, imposto sia dalla direttiva e-privacy³¹ che dal regolamento³². Entrambi gli atti prevedono l'obbligo di garantire la sicurezza, nonché l'obbligo di notificare le violazioni dei dati personali rispettivamente all'autorità nazionale competente e all'autorità per la protezione dei dati. Questi obblighi si applicano in parallelo a norma dei due diversi atti legislativi, secondo i rispettivi ambiti di applicazione. Ovviamente, l'obbligo di effettuare la notifica a norma di entrambi gli atti, una volta in conformità del regolamento e una volta in conformità della legislazione nazionale in materia di e-privacy, costituirebbe un onere aggiuntivo senza evidenti vantaggi immediati per la protezione dei dati. In base all'articolo 95 del regolamento generale sulla protezione dei dati, i fornitori di servizi di

²⁹ Le autorità per la protezione dei dati non possono far valere l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy (salvo che la legislazione nazionale non conferisca loro questa competenza), ma dovrebbero tenere conto del fatto che il trattamento nel suo complesso comporta specifiche attività per le quali il legislatore dell'UE ha cercato di fornire una protezione aggiuntiva, onde evitare di pregiudicare la tutela.

³⁰ Considerando 12 della direttiva e-privacy.

³¹ Articolo 4 della direttiva e-privacy.

³² Articoli da 32 a 34 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

comunicazione elettronica che abbiano notificato una violazione di dati personali in conformità della legislazione nazionale vigente in materia di e-privacy non sono tenuti a notificare separatamente la medesima violazione alle autorità per la protezione dei dati a norma dell'articolo 33 del regolamento.

4.4 Coesistenza

45. Laddove esistano disposizioni specifiche che disciplinano un particolare trattamento o insieme di trattamenti, occorre applicare tali disposizioni specifiche (*lex specialis*), mentre in tutti gli altri casi (ossia quando un particolare trattamento o insieme di trattamenti non sia disciplinato da disposizioni specifiche) si applica la norma generale (*lex generalis*).

46. Il considerando 173 conferma che, con riguardo al trattamento di dati personali non soggetto agli obblighi specifici della direttiva e-privacy, resta applicabile il regolamento generale sulla protezione dei dati

"[...] a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisiche"³³.

47. Il considerando 173 del regolamento generale sulla protezione dei dati ribadisce quanto già affermato nel considerando 10 della direttiva e-privacy, che prevede quanto segue: *"Nel settore delle comunicazioni elettroniche trova applicazione [il regolamento (UE) 2016/679], in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del [titolare del trattamento] e i diritti delle persone fisiche"*.

48. A titolo di esempio, un fornitore di una rete pubblica di comunicazione o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve rispettare le norme nazionali che recepiscono l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva e-privacy concernente i dati relativi al traffico quando il trattamento di tali dati risulta necessario ai fini della fatturazione dell'abbonato e dei pagamenti di interconnessione. In assenza di specifiche disposizioni della direttiva e-privacy, ad esempio sul diritto di accesso, si applicano le disposizioni del regolamento. Allo stesso modo, il considerando 32 della direttiva e-privacy conferma che se il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica o di un servizio a valore aggiunto fa ricorso a forme di subappalto a un'altra impresa per il trattamento dei dati personali necessari per la fornitura di tali servizi, questo subappalto ed il conseguente trattamento dei dati dovrebbero avvenire in piena conformità delle disposizioni relative a titolari e responsabili del trattamento dei dati personali come fissate nel regolamento generale sulla protezione dei dati.

49. I paragrafi precedenti hanno descritto le modalità di interazione della direttiva e-privacy e del regolamento generale sulla protezione dei dati in caso di trattamenti che ricadono nell'ambito di applicazione materiale di entrambi gli strumenti. I paragrafi che seguono intendono invece rispondere

³³ Il considerando 173 afferma inoltre che *"per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest'ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il presente regolamento."* Tale procedura di riesame è ancora in corso.

ai quesiti trasmessi al Comitato in merito a competenza, compiti e poteri delle autorità per la protezione dei dati, con riguardo a casi che rientrano almeno in parte nell'ambito di applicazione della direttiva e-privacy.

5 COMPETENZA, COMPITI E POTERI DELLE AUTORITÀ PER LA PROTEZIONE DEI DATI

50. L'autorità belga per la protezione dei dati ha presentato al Comitato due quesiti concernenti la competenza, i compiti e i poteri delle autorità per la protezione dei dati – di cui agli articoli da 55 a 58 del regolamento generale sulla protezione dei dati – che si possono parafrasare come segue:
- Il semplice fatto che il trattamento di dati personali ricada nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy limita le competenze, i compiti e i poteri delle autorità per la protezione dei dati a norma del regolamento? In altre parole, esiste un sottoinsieme di operazioni di trattamento dei dati che dovrebbe essere sottratto alla loro considerazione, e in tal caso in che misura?
 - Nell'esercizio delle competenze e dei compiti e poteri a norma del regolamento, le autorità per la protezione dei dati dovrebbero tenere conto delle disposizioni della direttiva e-privacy (ad esempio nel valutare la liceità del trattamento), e in tal caso in che misura? In altre parole, nel valutare la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati si dovrebbe tenere conto o meno di eventuali violazioni delle norme nazionali in materia di e-privacy , e in caso affermativo, in quali circostanze?
51. In via preliminare, va rilevato che gli Stati membri sono tenuti a garantire la piena efficacia del diritto dell'UE, in particolare prevedendo adeguati meccanismi di esecuzione. Quest'obbligo è fondato sul principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TFUE³⁴. I paragrafi seguenti descrivono in breve le disposizioni in materia di esecuzione rispettivamente contenute nel regolamento generale e nella direttiva e-privacy e le reciproche interazioni.

5.1 Applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati

52. Il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede che le sue disposizioni siano applicate da autorità indipendenti per la protezione dei dati. A questo proposito, va osservato altresì che l'articolo 8 della Carta prevede che il trattamento dei dati personali sia soggetto al controllo di un'autorità indipendente:

Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

³⁴ L'articolo 4, paragrafo 3, del TFUE recita: "In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione."

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

53. Alle autorità per la protezione dei dati è conferito un mandato specifico a questo proposito, come indicato nell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, che consiste nel controllare l'applicazione del regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.
54. Il regolamento generale sulla protezione dei dati contiene un'eccezione e una possibilità di derogare a questo mandato:
- la competenza delle autorità di controllo non copre i trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (articolo 55, paragrafo 3);
 - con riguardo al trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri possono prevedere esenzioni o deroghe rispetto, tra gli altri, ai capi VI (autorità di controllo indipendenti) e VII (cooperazione e coerenza) del regolamento (articolo 85).

Inoltre, i poteri delle autorità per la protezione dei dati possono essere ampliati, in conformità dell'articolo 58, paragrafo 6, in particolare con l'attribuzione del potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici, laddove uno Stato membro lo preveda nella legislazione nazionale (articolo 83, paragrafo 7).

In quanto eccezioni alla regola generale, le disposizioni sopra ricordate devono essere interpretate in maniera restrittiva.

55. Eventuali limitazioni o deroghe a competenze, compiti e poteri delle autorità per la protezione dei dati contenute nel regolamento generale sulla protezione dei dati sono formulate in modo esplicito. Inoltre, il regolamento non esclude in alcun modo l'esercizio delle competenze, dei compiti e dei poteri delle autorità per la protezione dei dati in relazione a qualsivoglia trattamento, nella misura in cui quest'ultimo ricada nell'ambito di applicazione materiale dello stesso regolamento. La questione diventa pertanto se il legislatore dell'UE abbia previsto o consentito una deroga alla competenza generale delle autorità per la protezione dei dati nei casi in cui al trattamento in questione si applicano le disposizioni della direttiva e-privacy.

5.2 Applicazione della direttiva e-privacy

56. L'applicazione delle disposizioni della direttiva e-privacy è strettamente connessa alla direttiva quadro³⁵, che all'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce: "Gli Stati membri provvedono affinché le singole

³⁵ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata.

*funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente*³⁶."

57. L'articolo 2, lettera g), della direttiva quadro definisce l'"autorità nazionale di regolamentazione" come "l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari".
58. Gli Stati membri hanno scelto di assegnare il compito di applicare le norme nazionali in materia di e-privacy a una o più entità secondo modalità diverse³⁷. Questo livello di differenziazione è possibile, in quanto la direttiva e-privacy stabilisce solo alcuni obiettivi generali che gli Stati membri devono conseguire in materia.
59. La direttiva e-privacy non prevede la competenza di un unico organismo nazionale per l'applicazione delle sue disposizioni. In realtà, l'articolo 15 *bis* della direttiva e-privacy prevede esplicitamente che più organismi nazionali possono essere competenti per l'attuazione delle sue disposizioni. L'articolo 15 *bis* prevede inoltre l'attuazione e il controllo dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri, compreso l'obbligo per gli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di sanzioni, conferire il potere di ordinare la cessazione delle violazioni, conferire poteri d'indagine e risorse, ecc., nei termini seguenti:

"1. Gli Stati membri determinano le sanzioni, incluse, se del caso, sanzioni penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere applicate per coprire la durata della violazione, anche se a tale violazione è stato successivamente posto rimedio. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 25 maggio 2011, e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

2. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali eventualmente esperibili, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, abbiano la competenza di ordinare la cessazione delle violazioni di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, dispongano delle risorse e delle competenze necessarie, compreso il potere di ottenere ogni informazione pertinente di cui possano avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

4. Le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono adottare misure volte ad assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri."

³⁶ L'articolo 2, lettera l), della direttiva quadro chiarisce che si intende per "direttive particolari", la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)".

³⁷ Relazione presentata alla Commissione europea: "ePrivacy Directive: assessment of transposition, effectiveness and compatibility with proposed Data Protection Regulation" (SMART 2013/0071), pagg. 33 e segg.

60. Inoltre, l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva e-privacy contiene un riferimento alle disposizioni della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni, che ora deve essere letto come un riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati:

"Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa."

61. L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva e-privacy prevede inoltre quanto segue:

"Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche."³⁸

5.3 Applicazione nei casi di sovrapposizione tra il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva e-privacy

62. La direttiva e-privacy precisa ed integra il regolamento generale sulla protezione dei dati e inoltre fa riferimento alle disposizioni di quest'ultimo relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni (articolo 15, paragrafo 2, della direttiva e-privacy letto alla luce dell'articolo 94 del regolamento generale sulla protezione dei dati).

5.3.1 Primo quesito: determinati trattamenti esulano dalle competenze delle autorità per la protezione dei dati?

- *Il semplice fatto che il trattamento di dati personali ricada nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy limita le competenze, i compiti e i poteri delle autorità per la protezione dei dati a norma del regolamento? In altre parole, esiste un sottoinsieme di operazioni di trattamento che dovrebbe essere sottratto alla loro considerazione, e in tal caso in che misura?*
63. A norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, gli Stati membri sono tenuti a nominare una o più autorità di controllo. Gli Stati membri possono stabilire che la stessa autorità sia competente (anche in misura parziale) per l'applicazione delle norme di attuazione nazionali della direttiva e-privacy, ma possono anche optare per la designazione di una o più altre autorità, ad esempio

³⁸ L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva e-privacy recita: *"Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche."*

L'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati recita: *"I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento."*

Di conseguenza, l'articolo 30 della direttiva 95/46/CE va interpretato in termini di riferimenti alle pertinenti sezioni dell'articolo 70 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Compiti del comitato).

un'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni, un'organizzazione per la tutela dei consumatori o un ministero.

64. La direttiva e-privacy conferisce agli Stati membri un certo grado di flessibilità in merito alla determinazione dell'autorità o organismo incaricati dell'applicazione delle sue disposizioni.
65. La direttiva e-privacy fa riferimento alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati per quanto concerne ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni (articolo 15, paragrafo 2, della direttiva e-privacy), ma l'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, della stessa direttiva specifica le disposizioni in materia di "[a]ttuazione e controllo dell'attuazione". A titolo di esempio, l'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, recita: "*Gli Stati membri determinano le sanzioni, incluse, se del caso, sanzioni penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione [...]*". La direttiva e-privacy, quindi, conferisce espressamente agli Stati membri una certa discrezionalità rispetto alle sanzioni e l'articolo 15, paragrafo 2, non interferisce con la discrezionalità conferita agli Stati membri in materia di applicazione (ossia, determinare il soggetto incaricato dell'applicazione delle disposizioni della direttiva e-privacy)³⁹.
66. Qualora conferisca all'autorità per la protezione dei dati la competenza per l'attuazione della direttiva e-privacy, la legislazione nazionale deve anche stabilire i compiti e i poteri dell'autorità stessa in relazione alla suddetta attuazione della direttiva e-privacy. L'autorità per la protezione dei dati non può basarsi automaticamente sui compiti e sui poteri previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati per prendere provvedimenti ai fini dell'attuazione delle norme nazionali in materia di e-privacy, in quanto tali compiti e poteri di cui al regolamento sono connessi all'applicazione dello stesso. La legislazione nazionale può assegnare compiti e poteri ispirati al regolamento generale sulla protezione dei dati, ma può anche conferire altri compiti e poteri all'autorità per la protezione dei dati ai fini dell'attuazione delle norme nazionali in materia di e-privacy a norma dell'articolo 15 *bis* della direttiva e-privacy.
67. La discrezionalità è prevista esclusivamente entro i limiti e i requisiti stabiliti da norme superiori. L'articolo 8, paragrafo 3, della Carta esige che il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali sia soggetto al controllo di un'autorità indipendente⁴⁰.
68. Se il trattamento di dati personali rientra nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy, le autorità per la protezione dei dati sono competenti per l'esame dei sottoinsiemi del trattamento disciplinati dalle norme nazionali di recepimento della direttiva e-privacy esclusivamente se la legislazione nazionale conferisce loro tale competenza. Tuttavia, le autorità per la protezione dei dati a norma del regolamento generale restano pienamente competenti per quanto concerne i trattamenti che non sono soggetti a norme speciali contenute nella direttiva e-privacy. Questa linea di demarcazione non può essere modificata dalla legislazione nazionale che recepisce la direttiva e-privacy (ad es. estendendo l'ambito di applicazione

³⁹ Si noti che l'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, della direttiva e-privacy è stato introdotto dalla direttiva 2009/136/CE (ossia come modifica alla direttiva e-privacy).

⁴⁰ La giurisprudenza della Corte in merito all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE ha chiarito i requisiti per quanto concerne l'indipendenza: cfr. sentenza del 9 marzo 2010, C-518/07 (Commissione/Germania), punto 17 e seguenti; sentenza del 16 ottobre 2012, C-614/10 (Commissione/Austria), punto 36 e seguenti; sentenza del 6 ottobre 2015, C-362/14 (Safe Harbour), punto 41 e seguenti; sentenza del 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15 (Tele2/Watson), punto 123.

materiale al di là di quanto richiesto dalla direttiva e-privacy e attribuendo la competenza esclusiva in materia all'autorità nazionale di regolamentazione).

69. Le autorità per la protezione dei dati sono competenti per l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il semplice fatto che un sottoinsieme del trattamento rientri nell'ambito di applicazione della direttiva e-privacy non limita la competenza delle autorità per la protezione dei dati a norma del regolamento.
70. Se è stata conferita competenza esclusiva a un organismo diverso dall'autorità per la protezione dei dati, il diritto procedurale nazionale stabilisce quale sia l'approccio da seguire quando gli interessati presentano comunque reclamo all'autorità per la protezione dei dati per quanto concerne, ad esempio, il trattamento di dati personali sotto forma di dati relativi al traffico o all'ubicazione, comunicazioni elettroniche indesiderate o la raccolta di dati personali mediante l'uso di marcatori (*cookies*) senza denunciare anche una (potenziale) violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

5.3.2 Secondo quesito: le disposizioni nazionali in materia di e-privacy esulano dalle competenze delle autorità per la protezione dei dati?

- *Nell'esercizio delle competenze e dei compiti e poteri a norma del regolamento, le autorità per la protezione dei dati dovrebbero tenere conto delle disposizioni della direttiva e-privacy (ad esempio nel valutare la liceità del trattamento), e in tal caso in che misura? In altre parole, nel valutare la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati si dovrebbe tenere conto o meno di eventuali violazioni delle norme nazionali in materia di e-privacy, e in caso affermativo, in quali circostanze?*

-
71. La differenza con il primo quesito può essere illustrata da un esempio. Si consideri un *data broker*, che effettua profilazioni sulla base di informazioni ottenute da due diverse fonti. La prima è rappresentata dalla raccolta di dati concernenti la navigazione in Internet delle persone, mediante l'uso di marcatori e/o altri identificativi di dispositivo. La seconda fonte è rappresentata dai dati ottenuti tramite partner commerciali, che condividono i dati relativi a partecipanti a estrazioni a premi o programmi di rimborso.
 72. In linea di principio, la profilazione di persone sulla base di dati personali rientra nell'ambito di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e pertanto nelle competenze delle autorità per la protezione dei dati. Se un'autorità per la protezione dei dati riceve un reclamo in merito alle attività di profilazione intraprese dal *data broker*, in quale conto dovrà tenere norme specifiche, in questo caso le norme nazionali in materia di e-privacy, nel valutare la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati?
 73. È opportuno rilevare che la direttiva e-privacy è un esempio specifico di normativa che offre una protezione speciale a particolari categorie di dati che possono essere considerati dati personali. Anche altri atti legislativi offrono una protezione particolare a tipologie specifiche di dati che possono essere

considerati dati personali per vari motivi (ad es. il contesto del trattamento, la natura dei dati o i rischi per gli interessati)⁴¹.

74. Gli Stati membri hanno l'obbligo di nominare una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sulla conformità alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva e-privacy, che s'intendono pertanto competenti per l'applicazione della stessa. La legislazione nazionale di recepimento della direttiva e-privacy si applica ai trattamenti specifici disciplinati dalla stessa direttiva (ad es. un trattamento che consiste nell'archiviazione di informazioni o nell'accesso a informazioni archiviate nei dispositivi degli utenti finali).
75. Salvo che la legislazione nazionale conferisca loro questa competenza, le autorità per la protezione dei dati non possono applicare le disposizioni (della legislazione nazionale di attuazione) della direttiva e-privacy in quanto tali nell'esercizio delle proprie competenze a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, come indicato in precedenza, il trattamento di dati personali che comporta operazioni rientranti nell'ambito di applicazione materiale della direttiva e-privacy può comprendere ulteriori aspetti per i quali la direttiva non contiene una "norma speciale". A titolo di esempio, l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy contiene una norma speciale concernente l'archiviazione di informazioni o l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un utente finale, mentre non contiene una norma speciale per eventuali trattamenti precedenti o successivi (ad es. la conservazione e l'analisi di dati concernenti attività di navigazione in Internet per scopi di pubblicità comportamentale online o per motivi di sicurezza). Di conseguenza, le autorità per la protezione dei dati rimangono pienamente competenti per valutare la liceità di tutti gli altri trattamenti successivi all'archiviazione di informazioni o all'accesso a informazioni nell'apparecchiatura terminale dell'utente finale⁴².

⁴¹ A titolo di esempio, nel settore finanziario è prevista una protezione specifica per i dati utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto o per la pubblicazione di sanzioni amministrative. Si veda: articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010; gli articoli 68 e 69 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Un altro esempio si può trovare nelle norme sulla sperimentazione clinica: cfr. gli articoli da 28 a 35 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.

⁴² A questo proposito, occorre fare riferimento al parere del Gruppo di lavoro Articolo 29 sul concetto di legittimo interesse (6/2014) e al parere sulla limitazione della finalità (3/2013), che chiariscono che determinate forme di pubblicità comportamentale richiedono il consenso dell'interessato, non solo in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3. In base al parere sulla limitazione della finalità, *il secondo potenziale scenario si verifica quando un'organizzazione desidera specificamente analizzare o prevedere le preferenze personali, il comportamento e gli atteggiamenti di singoli clienti, che in seguito influiranno su "misure o decisioni" prese con riguardo a tali clienti. In questi casi, sarebbe quasi sempre richiesto un "opt-in" (o consenso esplicito) libero, specifico, informato e inequivocabile, affinché si possano considerare compatibili ulteriori usi. È importante rilevare che tale consenso dovrebbe essere richiesto, ad esempio, per attività di tracciamento e profilazione per finalità di commercializzazione diretta, pubblicità comportamentale, intermediazione di dati, pubblicità basata sull'ubicazione o ricerche di mercato digitali basate sul tracciamento.*

Il parere sul concetto di interesse legittimo afferma:

"Anziché offrire semplicemente la possibilità di opporsi a questo tipo di elaborazione dei profili e di pubblicità mirata, sarebbe necessario un consenso informato, ai sensi sia dell'articolo 7, lettera a), che dell'articolo 5,

76. Una violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati potrebbe configurare anche una violazione delle norme nazionali in materia di e-privacy. Nell'applicare il regolamento generale, l'autorità per la protezione dei dati potrà tener conto di questa circostanza fattuale relativa a una violazione delle norme in materia di e-privacy (ad es. nel valutare la conformità al principio di liceità o correttezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). Qualsiasi decisione in termini di misure di attuazione deve però essere giustificata sulla base del regolamento, salvo che all'autorità per la protezione dei dati siano state conferite competenze aggiuntive dalla legislazione dello Stato membro.
77. Se è designata dalla legge nazionale come autorità competente a norma della direttiva e-privacy, l'autorità per la protezione dei dati dispone della competenza per la diretta applicazione delle norme nazionali in materia di e-privacy in aggiunta a quelle del regolamento generale sulla protezione dei dati (in caso contrario non ne dispone).
78. A titolo di osservazione generale, laddove più autorità siano competenti per i due diversi strumenti giuridici, esse devono garantire che l'applicazione dei due strumenti sia coerente, tra l'altro, onde evitare una violazione del principio del *ne bis in idem* qualora le violazioni delle disposizioni del regolamento generale e della direttiva e-privacy nel contesto di un trattamento siano strettamente collegate.

6 APPLICABILITÀ DEI MECCANISMI DI COOPERAZIONE E COERENZA

79. Il terzo quesito presentato dall'autorità belga per la protezione dei dati al Comitato può essere parafrasato come segue:
- *in che misura i meccanismi di cooperazione e coerenza sono applicabili in relazione a un trattamento che ricada, almeno in rapporto a determinate operazioni, nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy?*
80. Secondo il capo VII del regolamento generale sulla protezione dei dati, i meccanismi di cooperazione e coerenza a disposizione delle autorità per la protezione dei dati a norma del regolamento riguardano il controllo dell'applicazione delle disposizioni del regolamento. I meccanismi del regolamento non si applicano all'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva e-privacy in quanto tali.
81. In ogni caso, l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva e-privacy prevede quanto segue:
- "Il [comitato europeo per la protezione dei dati] svolge i compiti di cui [all'articolo 70 del regolamento (UE) 2016/679] anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche."*
82. Con riguardo alla cooperazione tra le autorità competenti per l'applicazione della direttiva e-privacy, l'articolo 15 *bis*, paragrafo 4, della direttiva prevede che *"le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono adottare misure volte ad assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente"*

paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza, l'articolo 7, lettera f), non deve essere invocato come fondamento giuridico per il trattamento".

direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri [...]".

83. Tale collaborazione transfrontaliera tra le autorità competenti per l'applicazione della direttiva e-privacy, comprese le autorità per la protezione dei dati, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità, può avvenire nella misura in cui le pertinenti autorità nazionali di regolamentazione adottino misure per consentirla.
84. Occorre rilevare che i meccanismi di cooperazione e coerenza restano comunque pienamente applicabili, fintanto che il trattamento è soggetto alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (e non a una "norma speciale" contenuta nella direttiva e-privacy). A titolo di esempio, anche se il trattamento di dati personali (ad es. la profilazione) in parte si basa sull'accesso a informazioni archiviate nel dispositivo dell'utente finale, le norme sulla protezione dei dati che non figurano nella direttiva e-privacy (ad es. quelle sui diritti degli interessati, o i principi del trattamento) sono contenute nelle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati per quanto concerne ogni trattamento di dati personali che avvenga a seguito dell'accesso a informazioni archiviate nel dispositivo dell'utente finale, e ciò vale anche per i meccanismi di cooperazione e coerenza.
85. In pratica, le autorità per la protezione dei dati devono scegliere con attenzione la "linea di comunicazione" da utilizzare, soprattutto se la loro competenza comprende non solo il regolamento generale sulla protezione dei dati ma anche l'applicazione (di parte) delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva e-privacy. La "linea di comunicazione" predefinita – quella descritta in dettaglio nel capo VII (Cooperazione e coerenza) del regolamento – si applica per tutte le parti di una procedura che prevedono l'uso dei poteri esecutivi conferiti dal regolamento in risposta a una violazione dello stesso.
- Le autorità per la protezione dei dati possono utilizzare una "linea di comunicazione" discrezionale nel contesto degli specifici poteri esecutivi loro conferiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva e-privacy e solo nella misura in cui la procedura sia intesa a rispondere a violazioni delle norme nazionali in materia di e-privacy che disciplinano comportamenti specifici regolamentati dalla direttiva stessa. Nel caso di materie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità per la protezione dei dati hanno l'obbligo di applicare il meccanismo di cooperazione e coerenza previsto dal regolamento.

7 CONCLUSIONI

- *Il semplice fatto che il trattamento di dati personali ricada nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy limita le competenze, i compiti e i poteri delle autorità per la protezione dei dati a norma del regolamento? In altre parole, esiste un sottoinsieme di operazioni di trattamento dei dati di cui tali autorità non dovrebbero tenere conto, e in tal caso in che misura?*
86. Se il trattamento di dati personali rientra nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy, le autorità per la protezione dei dati sono

competenti per l'esame delle operazioni di trattamento che sono disciplinate dalle norme nazionali in materia di e-privacy esclusivamente se la legislazione nazionale conferisce loro tale competenza, e tale esame deve avvenire nei limiti dei poteri di controllo conferiti all'autorità dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva e-privacy.

87. Le autorità per la protezione dei dati sono competenti per l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il semplice fatto che un sottoinsieme del trattamento rientri nell'ambito di applicazione della direttiva e-privacy non limita la competenza delle autorità per la protezione dei dati a norma del regolamento.
- *Nell'esercizio delle competenze, dei compiti e dei poteri a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità per la protezione dei dati dovrebbero tenere conto delle disposizioni della direttiva e-privacy, e in tal caso in che misura? In altre parole, eventuali violazioni delle norme nazionali in materia di e-privacy dovrebbero essere ignorate nel valutare la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati, e in tal caso in quali circostanze?*
88. L'autorità o le autorità che gli Stati membri designano come competenti ai sensi della direttiva e-privacy sono responsabili esclusivamente dell'attuazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva e-privacy applicabili a un trattamento specifico, anche ove il trattamento di dati personali ricada nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy. In ogni caso, le autorità per la protezione dei dati restano pienamente competenti per quanto concerne i trattamenti di dati personali che non sono soggetti a una o più norme specifiche contenute nella direttiva e-privacy.
89. Una violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati potrebbe configurare anche una violazione delle norme nazionali in materia di e-privacy. L'autorità per la protezione dei dati può tener conto di tale circostanza fattuale relativa a una violazione delle norme in materia di e-privacy nell'applicare il regolamento (ad es. nel valutare la conformità al principio di liceità o correttezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). Tuttavia, qualsiasi decisione in termini di misure di attuazione deve essere giustificata sulla base del regolamento, salvo che all'autorità per la protezione dei dati siano state conferite competenze aggiuntive dalla legislazione dello Stato membro.
90. Se è designata dalla legge nazionale come autorità competente a norma della direttiva e-privacy, l'autorità per la protezione dei dati dispone della competenza per la diretta applicazione delle norme nazionali in materia di e-privacy in aggiunta a quelle del regolamento generale sulla protezione dei dati (in caso contrario non ne dispone).
- *In che misura i meccanismi di cooperazione e coerenza sono applicabili in relazione a un trattamento che ricada, almeno in rapporto a determinate operazioni, nell'ambito di applicazione materiale sia del regolamento generale sulla protezione dei dati sia della direttiva e-privacy?*
91. I meccanismi di cooperazione e coerenza a disposizione delle autorità per la protezione dei dati a norma del capo VII del regolamento generale sulla protezione dei dati riguardano il controllo dell'applicazione delle disposizioni del regolamento. I meccanismi del regolamento non si applicano all'attuazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva e-privacy. Tuttavia, i meccanismi di cooperazione e coerenza restano pienamente applicabili nella misura in cui il

trattamento è soggetto alle disposizioni generali del regolamento generale sulla protezione dei dati (e non a una "norma speciale" contenuta nella direttiva e-privacy).

92. Il Comitato riconosce che l'interpretazione di cui sopra non pregiudica l'esito dei negoziati in atto sul regolamento e-privacy. Il regolamento proposto affronta molti aspetti rilevanti, anche per quanto riguarda le competenze delle autorità per la protezione dei dati, come pure una serie di altre questioni molto importanti. Il Comitato ribadisce la propria posizione sull'importanza dell'adozione di un regolamento e-privacy⁴³.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

⁴³ Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha invitato la Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio a collaborare per garantire una rapida adozione del nuovo regolamento e-privacy (dichiarazione del Comitato pubblicata il 25 maggio 2018).